



Allegato 6

REGIONE PUGLIA
Sezione Formazione Professionale
Via Corigliano 1 - BARI

Formulario per la presentazione del piano

Dati richiesti attraverso la procedura telematica

POR Puglia FESR/FSE 2014-2020
Piani di Formativi aziendali "Avviso n. 4/2016"

Denominazione Piano					

Soggetto Proponente/ attuatore					
Sede di svolgimento (indirizzo completo)					
Città		Provincia		cap	

1.a SOGGETTO Proponente/ATTUATORE²³

Denominazione o Ragione Sociale		
Natura giuridica		
Sede legale		
Indirizzo		
Cap	Città	Prov.
Tel.	Fax	E-mail
PEC		
Rappresentante legale		
Cognome e Nome		
Indirizzo		
Cap	Città	Prov.
Tel.	Fax	E-mail
Referente piano		
Cognome e Nome		
Indirizzo		
Cap	Città	Prov.
Tel.	Fax	E-mail
PEC		

²³ Questa sezione deve essere compilata da chi presenta il Piano. In caso di RTI/RTS dal capofila



1b. SOGGETTO ADERENTE AL RTI/RTS (in caso RTI/RTS ripetere per ogni mandante)

Denominazione o Ragione Sociale		
Natura giuridica		
Sede legale		
Indirizzo		
Cap	Città	Prov.
Tel.	Fax	E-mail
PEC		
Rappresentante legale		
Cognome e Nome		
Indirizzo		
Cap	Città	Prov.
Tel.	Fax	E-mail
Referente piano		
Cognome e Nome		
Indirizzo		
Cap	Città	Prov.
Tel.	Fax	E-mail
PEC		

RUOLI e COMPETENZE

solo in caso di Raggruppamenti Temporanei, specificare rispetto all'articolazione e alla struttura del piano formativo, i ruoli, le competenze. Non è consentita la sovrapposizione di ruoli

Soggetto e natura giuridica	ruolo	competenze



2. SCHEDA PIANO

2.1	DENOMINAZIONE PIANO
	<input type="checkbox"/> Piano monoaziendale
	<input type="checkbox"/> Piano Pluriazendale
	Tipologia Formativa: <input type="checkbox"/> tipologia a): aggiornamento delle competenze professionali; <input type="checkbox"/> tipologia b): riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di mutamenti di mansioni previste dall'art. 2103 codice civile; <input type="checkbox"/> tipologia c): aggiornamento e/o riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di nuovi investimenti e/o nuovi insediamenti produttivi e/o programmi di riconversione produttiva
	[] Attestazioni

2.2 IMPRESA E DESTINATARI²⁴		
Denominazione Impresa:		
Totale addetti	n.	
Totale lavoratori in formazione	n.	
di cui:		
a.1 lavoratori non percettori di ammortizzatori sociali	n.	
a.2 CIG	n.	
a.3 CIGS	n.	
a.4 CIGD	n.	
a.5 CONTRATTI DI SOLIDARIETA'	n.	
Totale lavoratori in formazione di cui:	n.	
b. lavoratori non svantaggiati	n.	Totale ore di formazione n ²⁵ .
c. lavoratori in formazione svantaggiati²⁶	n.	Totale ore di formazione n.
di cui:		
c.1 con età > 50 anni:	n.	
c.2 con età compresa tra i 15 e i 24 anni:	n.	
c.3 occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna:	n.	
c.4 lavoratori con disabilità	n.	
d. Totale Imprenditori in formazione	n.	Totale ore di formazione n.

²⁴ Questo box deve essere replicato per ogni impresa coinvolta nel Piano

²⁵ Sommatoria delle ore di formazione di ciascun dipendente

²⁶ Ciascun lavoratore non può essere iscritto in due diverse qualificazioni di disagio



2.3	
Durata complessiva dell'intervento:	Mesi: _____ Dal _____ al _____

3. APPORTI SPECIALISTICI (ESCLUSIVAMENTE PER L'EROGAZIONE DI FAD ASINCRONA)

L'attuatore richiederà apporti specialistici da parte di altri soggetti [] Si [] No <i>Indicare il soggetto e la natura giuridica, specificando il settore di attività, i contenuti dell'apporto specialistico, il costo.</i>			
Descrizione della tecnologia FAD da utilizzare in merito a contenuti didattici, modalità di erogazione, supporti tecnologici previsti, meccanismi per garantire la tracciabilità della fruizione):			
Denominazione o Ragione Sociale :			
Natura giuridica :			
Settore di attività e specifica qualificazione	Riferimento azioni formative	Importo finanziario	Metodo di calcolo utilizzato per la quantificazione finanziaria FAD
Totale			

4.COERENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE RISPETTO ALLE FINALITÀ PREVISTE

descrizione del contesto aziendale in cui vengono a delinearsi le nuove necessità professionali e individuazione del correlato fabbisogno formativo

5. QUALITÀ E COERENZA PROGETTUALE

individuazione dei partecipanti (mansioni/funzioni, compiti, abilità, competenze) e correlazione tra le mansioni/funzioni svolte e l'intervento formativo

6. QUALITÀ ED ADEGUATEZZA DELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO FORMATIVO

adeguatezza del contenuto delle azioni formative, delle metodologie, ivi comprese le risorse umane, da impiegare rispetto agli obiettivi di apprendimento descritti e al gruppo <i>target</i> dell'intervento



7. Struttura dell'intervento in termini di azioni, contenuti e tipologie di gruppi destinatari²⁷

7.1 Articolazione del piano formativo			
Titolo Azione formativa A)	ore unità formative	Numero Partecipanti Azione A (p_A)	Monte ore allievi Azione A²⁸
Unità formativa (UF) 1			
UF2			
UF3			
UF4			
Totale ore unità formative Azione A (h_A)	n.		Totale Monte ore allievi Azione A
Titolo Azione formativa B)	ore unità formative	Numero Partecipanti Azione B (p_B)	Monte ore allievi Azione B
UF1			
UF2			
UF3			
Totale ore unità formative Azione B (h_B)	n.	0	Totale Monte ore allievi Azione B
Titolo Azione formativa C)	ore unità formative	Numero Partecipanti Azione C (p_C)	Monte ore allievi
UF1			
UF2			
Totale ore unità formative Azione C (h_C)	n.	0	Totale Monte ore allievi Azione C
Totali			
Azioni formative	N.		
Destinatari	N.		
Gruppi	N.		
Ore piano	N.		
Monte ore allievi	N.		

Totale Ore piano = somma Totale ore unità formative Azione = $\sum h_i$

Totale Monte ore allievi = somma Totale monte ore Allievi Azioni = $\sum h_i \cdot p_i$

Dove h_i = ore della i-esima Azione; p_i = numero degli allievi partecipanti della i-esima Azione

²⁷ Ogni destinatario della formazione potrà essere incluso unicamente in un gruppo e relativa azione formativa. Le ore complessive previste per ogni singola azione formativa, cioè la sommatoria delle ore delle singole unità formative di cui essa si compone, dovranno essere svolte per intero.

Suddividere gli addetti in formazione in gruppi omogenei, inserendo in uno stesso gruppo tutti gli allievi che seguiranno una identica azione formativa. Per semplicità si può indicare anche solo una lettera dell'alfabeto attribuita ad ogni gruppo individuato.

Ogni allievo in formazione potrà essere incluso esclusivamente in un gruppo omogeneo in modo che sia possibile, in modo univoco, conoscere il percorso formativo individuale di ciascun addetto in formazione ed il numero di ore totali che frequenterà ogni gruppo omogeneo, ovvero ogni singolo partecipante al corso. Ai fini del riconoscimento dell'attività formativa e del rilascio dell'attestato di frequenza o dell'ammissione a esami finali, se previsti, gli allievi dovranno frequentare l'attività formativa per un numero di ore non inferiore al 70% della durata complessiva del proprio percorso formativo.

Saranno definiti tanti gruppi omogenei quante sono le diverse tipologie di azioni formative; ogni tipologia di azione individuata si differenzierà dalle altre per almeno una unità formativa.

I diversi gruppi omogenei possono essere definiti secondo criteri significativi rispetto al percorso formativo e/o alla realtà aziendale o al profilo professionale in uscita o altri ancora che si ritengono opportuni.

La scelta dei criteri per l'individuazione dei diversi gruppi di destinatari, funzionale al percorso formativo prescelto, è del tutto libera per il soggetto attuatore, purché in ogni gruppo definito tutti i destinatari frequentino tutti le stesse unità formative ed ogni gruppo individuato si differenzi da tutti gli altri gruppi per almeno una unità formativa. Tali criteri possono essere ricondotti, a mero titolo esemplificativo, alle caratteristiche dei destinatari in termini di profili professionali in uscita dal percorso formativo ovvero a diverse mansioni e/o funzioni aziendali (ad esempio, produzione, amministrazione, commerciale ecc.); aree disciplinari del corso (ad esempio, area tecnica, area applicativa, o, ancora, area applicazioni nuove tecnologie introdotte) ecc.

²⁸ Monte ore allievi = Prodotto del numero delle ore dell'UF dell' Azione A per il Numero Partecipanti Azione A; lo stesso vale per le altre Azioni.



7.2 Ripartizione teoria/pratica				
Ore formazione teorica n.	di cui Ore in FAD sincrona/asincrona (barrare la tipologia di FAD applicata) n.	. Ore formazione pratica/eser citazioni n.	Ore totali n.	

7.3 SCHEDA DESCRIZIONE AZIONE FORMATIVA A

(ripetere la scheda per ciascuna azione formativa relative a unità formative previste nel Piano)

7.3.1 - AZIONE FORMATIVA A:		
	Denominazione U.F.	Durata
1		00
2		00
3		00
4		00
5		00
6		00
7		00
8		00
9		00
...		
12		
Totale UF		
Totale ore AZIONE formativa A (escluse le eventuali edizioni)		n.
Edizioni		n.
Teoria in aula		n.
di cui Fad sincrona/asincrona (barrare la tipologia di FAD applicata (max 40% del totale ore azione))		n.
pratica/esercitazioni (max 30%)		n.
descrizione dei destinatari del percorso in termini di fabbisogni formativi e professionali		
Gruppo destinatari partecipanti al percorso e imprese di appartenenza		
Totale destinatari:		

7.3.2 - UNITA' FORMATIVA (UF) 1 : TITOLO _____
(Per ciascuna delle U.F. sopra indicate compilare una scheda)
DURATA IN ORE: _____
STANDARD PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO (SELEZIONARE una o più opzioni)
<input type="checkbox"/> collegata agli standard professionali del Repertorio regionale delle figure Professionali (R.R.F.P) <input type="checkbox"/> riferita a standard professionali di altri repertori codificati <input type="checkbox"/> non collegata a competenze codificate per soddisfare fabbisogni formativi aziendali non ancora tipicizzati.



Obiettivi specifici di apprendimento in termini di
conoscenze

- R.R.F.P → settore → figura → UC → selezionare singola conoscenza
 descrizione aperta

capacità:

- R.R.F.P → settore → figura → UC → selezionare singola capacità
 descrizione aperta

2. Contenuti formativi (descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di apprendimento definiti)

3. Metodologie didattiche (descrivere le metodologie adottate per un efficace apprendimento di saperi teorico-tecnici e per lo sviluppo di competenze professionali richieste dal profilo/figura)

4. Professionalità coinvolte (indicare le figure professionali attivate nell'unità formativa)

5. Organizzazione e logistica (indicare le principali attrezzature e materiali necessari al raggiungimento degli obiettivi)

6. Metodologie e strumenti di verifica degli apprendimenti



6.6 Risorse umane²⁹

Nel caso si tratti di persone dipendenti dell'impresa, indicare il nominativo e la funzione, unitamente al livello di inquadramento e la funzione da affidare nell'ambito della proposta.

Per il personale esterno, indicare il nome, la funzione da affidare e le caratteristiche professionali possedute, sinteticamente descritte.

In entrambi i casi è necessario allegare al formulario il curriculum vitae, firmato dall'interessato e riportante in calce la seguente dicitura:

"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge".

Per caratteristiche professionali si intende professione esercitata, titolo di studio, altri titoli (corsi di specializzazione, di perfezionamento ecc.), esperienze nel settore della formazione professionale nella specifica funzione da svolgere, altre esperienze lavorative ed ogni altra indicazione utile a definire le professionalità della persona da utilizzare.

Non è quindi consentito il rinvio a personale "da designare".

N°	COGNOME, NOME	FUNZIONE /RUOLO	TIPOLOGIA DI CONTRATTO	CURRICULUM VITAE	PROFILO ³⁰
1				<input type="checkbox"/> <i>cfr. curriculum</i> allegato alla domanda di accreditamento (se pertinente) <input type="checkbox"/> <i>cfr. curriculum</i> integrato alla domanda di accreditamento e già trasmesso alla Regione Puglia con nota n. del (se pertinente) <input type="checkbox"/> <i>cfr. curriculum</i> allegato al formulario	

ANALISI DEI COSTI

	RIASSUNTO DEI COSTI	PUBBLICO	PRIVATO	Importo totale	%
A	TOTALE RICAVI = Finanziamento Pubblico + Cofinanziamento Privato; Finanziamento Pubblico = <i>parametro</i> <i>ora/allievo</i> * <i>Totale Monte ore allievi</i> = UCS <i>ora/allievo</i> * $\sum h_i * p_i$				

³⁰ Inserire breve descrizione del profilo professionale con indicazione degli anni di esperienza pregressa nello specifico ruolo da svolgere.



Definizioni ai sensi del regolamento sugli aiuti di stato - Reg. UE n. 651/2014 art.2

Impresa in difficoltà

Si definisce impresa in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto.

Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

- 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
- 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Allegato I del Reg. UE n. 651/2014

Definizione di Pmi

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (Pmi) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Eur e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Eur.
2. All'interno della categoria delle Pmi, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Eur.
3. All'interno della categoria delle Pmi, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Eur.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).



Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25% dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate ("business angels"), a condizione che il totale investito dai suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1 250 000 Eur;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di Eur e meno di 5 000 abitanti.

3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera "mercato contiguo" il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una Pmi se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di sopporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) e di altre imposte indirette.
2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (Ula), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di Ula. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti dell'impresa;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.



Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.
Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.
Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.
4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

ARTICOLO 2103 CODICE CIVILE

Art. 2103. Prestazione del lavoro

- [I] Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
- [II] In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore.
- [III] Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
- [IV] Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore possono essere previste da contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- [V] Nelle ipotesi di cui al secondo e quarto comma, il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
- [VI] Nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma, o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 10 settembre 2003, n. 276, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.
- [VII] Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
- [VIII] Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
- [IX] Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.